



COMUNE DI BARI

Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Consulta Comunale dell'Ambiente (Delib. C.C. 18/2005)

Comune di BARI

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Ecologia ed Ambiente

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL VERDE

PUBBLICO E PRIVATO

a tutela ed incremento del patrimonio vegetale

al fine dell'adeguamento agli standard europei



COMUNE DI BARI

Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Consulta Comunale dell'Ambiente (Delib. C.C. 18/2005)

INDICE

1 – Principi	Pag. 4
2- Oggetto del Regolamento	Pag. 4

TITOLO 1°

NORME GENERALI A TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

2 – Oggetto della salvaguardia	Pag. 6
3 – Principi regolatori del verde su aree private	“ 6
4 – Interventi colturali e di manutenzione sul verde pubblico	“ 8
5 – Abbattimenti di alberature su aree private	“ 8
7 – Abbattimenti di alberature su aree comunali	“ 9
8 – Potature di alberi ed arbusti	“ 10
9 – Danneggiamenti.	“ 11
10 – Aree di cantiere.	“ 12
11 – Scelte delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	“ 13
12 – Difesa fitosanitaria	“ 15
13 – Pulizia dei fossi (pulizie dei canali e lame)	“ 16
14 – Impianto e manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici	“ 16
15 – Salvaguardia delle siepi e degli arbusti	“ 17
16 – Salvaguardia di specchi d'acqua	“ 17
17 – Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	“ 17
18 – Alberi di pregio: obblighi dei proprietari	“ 18

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - AFFIDO AREE VERDI AI PRIVATI

19 – Disposizioni generali	“ 20
20 – Accesso ai parchi	“ 20
21 – Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati	“ 20
22 – Accesso dei veicoli motore negli spazi verdi	“ 20
23 – Divieti	“ 20

24 –Giochi	“	21
25– Spazi per cani	“	21
26–Adozione del verde pubblico	“	22
27– Soggetti ammessi	“	22

TITOLO 3°

SANZIONI,NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

28– Oneri a carico del soggetto affidatario	“	24
29– Modalità di affidamento degli interventi	“	24
30– Durata della gestione	“	24
31– Controllo	“	24
32– Ordinanze del Sindaco	“	25
33– Vigilanza	“	25
34– Sanzioni	“	25
35–Norme finanziarie	“	27
36–Norme regolamentari in contrasto	“	27
37–Riferimenti legislativi	“	27
38–Entrata in vigore	“	27

ALLEGATO A Norme riguardo interventi di potatura	“	28
---	---	----

ALLEGATO B Carte di Firenze	“	29
------------------------------------	---	----

ALLEGATO C Delibera Comunale	“	35
-------------------------------------	---	----

ALLEGATO D Scheda identificativa degli alberi di pregio	“	36
--	---	----

Articolo 1

PRINCIPI

La vegetazione in ambiente urbano è un elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio degli altri esseri viventi, come per esempio la depurazione dell'aria e dell'acqua, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della Città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Riconosciutone il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

Articolo 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che detta disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato e disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, si applica nei luoghi di seguito elencati:

Parchi e giardini comunali.

Giardini Storici la cui tutela è regolamentata dalla Carta di Firenze 1980

Aree vincolate.

Verde di arredo (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere).

Spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici).

Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco.

Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde affidati ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.

Giardini privati aperti ad uso pubblico

Giardini privati.

Orti urbani, sia pubblici che privati.

Fasce di rispetto (si tratta di aree poste a margine dei tracciati stradali, cimiteriali, ecc.).

Aree incolte, lame, sentieri (possono essere pubbliche e/o private, che richiedono interventi tempestivi di carattere igienico-sanitario e ambientale)

TITOLO 1°

NORME GENERALI A TUTELA DEL VERDE PUBBLICO
E PRIVATO

Articolo 3

OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Gli alberi, sia essi su suolo pubblico o privato, aventi diametro del tronco superiore a 10 cm, misurato a 1,3-1,5 metri dal suolo (a petto d'uomo) e gli arbusti con più tronchi (policormici), sono oggetto di tutela del presente Regolamento.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 10 cm di diametro, gli alberi piantati in sostituzione di altri e quelli posti in opera o che saranno piantati in ottemperanza al presente regolamento.

Sono altresì salvaguardate le recinzioni costituite da manufatti litici in ambito urbano ed extraurbano e la vegetazione naturale. In modo particolare vanno salvaguardati e censiti gli alberi monumentali e gli ulivi monumentali (L.R.n04/06/2007)

Articolo 4

PRINCIPI REGOLATORI DEL VERDE SU AREE PRIVATE

Inserimento ambientale

In ambito extraurbano gli interventi di nuova piantumazione devono essere mirati alla ricostruzione e conservazione del paesaggio agricolo storico, utilizzando essenze mediterranee, poco esigenti al fabbisogno idrico in relazione alla collocazione in aree pubbliche o private, al fine di renderle economicamente sostenibili. In ambito urbano, ambiente altamente inquinato si terrà conto delle proprietà allergizzanti delle essenze piantumate, nonché della suscettibilità alla trasmissione di malattie endemiche e non, con o senza capacità di espressione quali ad esempio la Xylella fastidiosa, (la Xylella fastidiosa avanza verso Nord con una velocità di circa 40 km/anno). Gli impianti di alberi dovranno tener conto dello sviluppo finale delle specie poste a dimora, in modo da garantire il corretto inserimento nello spazio disponibile e tenere conto degli impianti di pubblica illuminazione esistenti o di progetto.

In particolare, le specie scelte, dovranno arrecare, una volta giunte a piena maturazione, il minimo disagio possibile a pedoni ed automobilisti. Le allergie, indotte dalla sensibilizzazione a specifici pollini, determinano la comparsa e la successiva cronicizzazione di sintomi e patologie a carico all'apparato respiratorio (in particolare nasali, oculari e bronchiali) aumentando notevolmente il costo del sistema sanitario ed abbassando la qualità e l'attesa di vita. Poiché le manifestazioni allergiche si verificano, esclusivamente in quei periodi dell'anno in cui avviene la fioritura di determinate piante, sarebbe opportuno escludere dal piantumabile le piante a più elevato valore allergizzante.

Sistemazione a verde

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche di particolare rilevanza per dimensioni o pregio che coinvolgono aree verdi, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi, in base agli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento. Ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni edilizie, il richiedente dovrà predisporre gli elaborati di prassi contenenti oltre la parte architettonica anche una tavola di progetto relativo alla parte a verde, con la rilevazione delle alberature esistenti.

Interventi edilizi sull'esistente

Nel caso di interventi edilizi sull'esistente, dovrà essere presentata una rilevazione fotografica

dell'area di pertinenza, da cui sia possibile compiere una valutazione sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente.

Documentazione progettuale

I progetti edilizi dovranno contenere l'elaborato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone arbustate, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate .

Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna.

Qualora presenti, dovranno essere inoltre indicate e descritte sinteticamente le eventuali aree naturali, quali aree boscate, formazioni arbustive, ecc .

Difformità esecutiva

Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine di trenta giorni. Non costituisce difformità esecutiva la diversa ubicazione delle piante.

Aree di espansione

Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nei piani particolareggiati (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico. Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica botanica, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna .

Norme di progettazione

La progettazione del verde dovrà indicare il diametro approssimativo della chioma al momento della piantumazione e quello a sviluppo finale.

Al fine di evitare future incompatibilità la chioma, a massimo sviluppo, non dovrà interferire con canali di gronda e non togliere luce a locali destinati all'attività quali ad esempio aule scolastiche, uffici, cucine, locali di soggiorno etc..

Piantumazioni obbligatorie

In attuazione della Lg. N.113/92 e n.10/2013(per ogni nato un albero), integrata/specificata dal presente Regolamento tutti i progetti di cui al comma precedente dovranno prevedere una piantumazione nei seguenti limiti:

- Zone residenziali: 1 albero ad alto fusto/con altezza a pieno sviluppo superiore a m.10, ogni 80 Mq di superficie scoperta destinata a verde

- Zone per attività Terziarie D2 e D3 e zone per attrezzature commerciali : 1 albero ad alto fusto/con altezza a pieno sviluppo superiore a m. 10 ogni 120 Mq di superficie scoperta.

Nel caso in cui, tenuto conto dai vincoli posti dagli edifici, il progettista ritenga impossibile porre in opera correttamente le alberature nelle quantità previste dalla normativa urbanistica il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di sua proprietà ricadente nel Comune di Bari.

Qualora il proprietario non disponga di altre aree in Bari si procederà alla monetizzazione dell'intervento di ripiantumazione con appostazione della cifra su apposito capitolo del bilancio comunale.

La monetizzazione sarà effettuata tenendo come parametro il costo complessivo di piantumazione di un leccio di circonferenza di cm. 12 misurati a cm. 130 da terra nonché il costo dell'area necessaria, valutata in mq. 60/pianta.

Annualmente il Comune, in accordo con la Società che ha in gestione il verde pubblico provvederà ad interventi di ampliamento/riqualificazione del verde pubblico utilizzando i fondi di cui al comma precedente come specificato al successivo articolo 8 e secondo le "Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi- Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione"(Norma

Articolo 5

INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE SUL VERDE PUBBLICO

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e le manutenzioni ordinarie del patrimonio arboreo di proprietà Comunale, effettuati da azienda delegata dall'Amministrazione Comunale, devono essere eseguiti periodicamente e nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento e concordati con l'Amministrazione Comunale.

Per tali interventi, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale, entro il mese di novembre di ogni anno, una relazione dettagliata degli interventi da eseguirsi per l'anno successivo. La società che ha in gestione il verde pubblico dovrà specificare, nella predetta relazione, i tipi di intervento, il numero degli interventi, i luoghi dell'intervento e l'indicazione della spesa, al fine di ottenere il finanziamento ed il consenso per l'esecuzione dei lavori. Tale procedura è indispensabile per consentire una corretta pianificazione e gestione del verde pubblico.

2. L'amministrazione Comunale può riservare, all'interno dei parchi pubblici, zone destinate all'evoluzione spontanea da ottenersi, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba, anche adottando progetti manutentivi con riciclaggio delle biomasse in situ. Per migliorare l'ecosistema urbano e garantire la salvaguardia della biodiversità, l'Amministrazione Comunale dovrà prevedere anche la promozione di specifici progetti sperimentali, la gestione biologica di aree a verde pubblico attraverso l'adozione di tecniche a basso impatto ambientale.

3. L'Amministrazione comunale dovrà provvedere, periodicamente a ripulire le aree a verde pubblico da rifiuti ed erbe infestanti.

Per la concimazione, dovrà essere utilizzato il compost ottenuto dall'autocompostaggio dei rifiuti solidi urbani e per l'irrigazione dovrà essere utilizzato anche il recupero delle acque meteoriche.

Articolo 6

ABBATTIMENTI DI ALBERATURE SU AREE PRIVATE

L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte) o quando necessario alla realizzazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale e dei relativi strumenti attuativi comunali e regionali assicurando la percentuale di verde esistente e/o incrementata.

In particolare l'abbattimento è autorizzato nei seguenti casi:

- Quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali o sentenza giudiziaria;
- Quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
- Quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- Quando la gestione dell'albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie, ecc.) risulti troppo costosa rispetto al valore della pianta che si intende abbattere.

L'abbattimento delle specifiche tipologie di vegetazione è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Bari.

Coloro che intendono procedere all'abbattimento delle piante devono presentare l'istanza, all'Ufficio preposto del Comune, utilizzando la apposita modulistica, corredata da documentazione fotografica in alternativa, il proprietario dell'albero è tenuto a conservare una sezione del tronco che possa testimoniare il danno/pericolo strutturale, e documentazione planimetrica. Nell'istanza debbono essere descritte le caratteristiche delle

piante, le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura. La domanda deve attestare, inoltre, il rispetto di tutte le prescrizioni e principi di cui al presente regolamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti viene rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente competente con le prescrizioni necessarie. Il lavoro deve essere eseguito in modo conforme a quanto prescritto e in modo da non arrecare danni a persone e/o cose o ad altra vegetazione. In ogni caso la responsabilità per le operazioni d'intervento autorizzate non potrà in alcun modo ricadere sull'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data del rilascio.

Per alberi aventi diametro uguale o superiore a 25 cm (misurato a cm 130 da terra) dovrà essere allegata anche una relazione di un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario, o titolo equipollente) comprovante l'effettiva necessità dell'intervento di abbattimento. Sono fatti salvi particolari casi di motivata e provata urgenza relativi ad un pericolo attuale ed immediato, per i quali dovrà comunque essere inoltrata (anche a mezzo fax) la comunicazione di abbattimento, trasmettendo entro cinque giorni, dalla data di esecuzione dei lavori, la documentazione attestante lo stato di ingente e imminente pericolo che ha obbligato all'abbattimento (relazione e documentazione fotografica).

In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti sono vietati nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere obbligatoriamente sostituiti a spese dell'autore dell'intervento nei limiti imposti dalla normativa di P.R.G. e dal precedente articolo 4.

Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 250 cm ed una circonferenza non inferiore a 12 cm.

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di sua proprietà ricadente nel Comune di Bari.

Qualora il proprietario non disponga di altre aree in Bari si procederà alla monetizzazione dell'intervento di ripiantumazione con appostazione della cifra su apposito capitolo del bilancio comunale.

Annualmente il Comune, in accordo con la Società che ha in gestione il verde pubblico provvederà ad interventi di ampliamento/riqualificazione del verde pubblico utilizzando i fondi di cui al comma precedente così come specificato nel successivo art. 7.

L'inottemperanza alle prescrizioni, riportate nell'autorizzazione rilasciata dal comune, comporta l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 7

ABBATTIMENTI DI ALBERATURE SU AREE COMUNALI

L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte) o quando, senza possibilità alternative, necessario alla realizzazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale e dei relativi strumenti attuativi comunali e regionali.

In particolare l'abbattimento è consentito nei seguenti casi:

- In ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
- Quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;

- Quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo; La Società che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di abbattimento, riportando le motivazioni che giustificano l'abbattimento con analisi effettuate attraverso la strumentazione professionale corrente, oppure, in caso di evidenza, attraverso la V.T.A. (Visual Tree Assessment). Nel caso di interventi di abbattimento che si rendano necessari con urgenza a causa di assoluta necessità al fine di evitare imminenti gravi pericoli a persone o cose, la società che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico, avrà cura di comunicare l'operazione all'Amministrazione comunale con massima tempestività (mediante fax o posta certificata) fornendo, entro cinque giorni dalla data di abbattimento, una documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha obbligato l'esecuzione del lavoro (relazione scritta e documentazione fotografica). In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura del gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna. Annualmente la Società che ha in gestione il verde pubblico dovrà presentare un progetto di piantumazione di essenze arboree autoctone per i nuovi impianti e, possibilmente della stessa specie per le sostituzioni, in numero almeno pari a quelle abbattute, su nuove aree o in potenziamento del verde pubblico esistente. In caso di abbattimento o danneggiamento volontario del patrimonio, oggetto del presente Regolamento, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 8

POTATURE DI ALBERI ED ARBUSTI

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potatura. La potatura quindi è un intervento che riveste carattere di straordinarietà e che deve essere eseguita da personale specializzato, munito di idonea attrezzatura.

Gli interventi di potatura nell'ambito di parchi e giardini devono essere svolti solo in via straordinaria, eccezionale e motivata.

Dovranno comunque essere eseguiti con regolarità interventi volti alla eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto.

Gli interventi di potatura di contenimento lungo le vie devono essere finalizzati a consentire il traffico veicolare e pedonale senza intralcio ed alla visibilità dei punti luce.

Saranno effettuati interventi di potatura di ars topiaria dove è già presente.

Le potature dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 5 cm e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita «potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno». Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate.

Si vedano ad esempio le norme nell' Allegato A del presente regolamento .

Al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna e degli animali selvatici in genere, le potature non dovranno essere eseguite nei periodi compresi da marzo a tutto settembre. Nei casi eccezionali in cui vi sia un'accertata situazione di pericolo per la pubblica incolumità, le potature dovranno essere eseguite con massima attenzione e rispetto per le specie animali.

Gli interventi potranno essere effettuati:

1. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno , indicativamente dal 1° novembre al 31 gennaio .
2. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo indicativamente dal 1 novembre al 31 gennaio.
3. i cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (novembre-febbraio).
4. Per le palmacee nel periodo estivo.

Potature compiute in epoche differenti dovranno essere sempre debitamente motivate attraverso comunicazione scritta .

Gli stessi interventi non richiedono l’Autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale ma devono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato A.

Nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non fossero rispettate e da tale inosservanza ne derivi o ne possa derivare il danneggiamento o la morte della pianta, si procederà all'applicazione della sanzione.

La contestazione di cui sopra dovrà essere notificata per iscritto a seconda dei casi :

Al proprietario dell’albero;

Nel caso di condominio, all’amministratore dello stesso.

Nel caso di alberature su suolo pubblico, alla Società a cui è stata affidata la gestione del verde pubblico.

Al fine di prevenire patologie e vulnerabilità delle piante, ad ogni intervento di potatura di rami superiori a un diametro di cm 8 deve essere operato un adeguato intervento fitosanitario di protezione del legno vivo esposto (ad esempio prodotto disinfettante o fungistatico).

E’ fatto obbligo, ai privati che abbiano alberi o arbusti che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica, creando fastidi di qualsiasi genere alla comunità, di provvedere alle relative potature di contenimento .

La Società che ha in gestione il verde pubblico dovrà redigere, per l’Amministrazione comunale, una relazione annuale sugli interventi di potatura al fine di ottenere il nulla osta per l’ esecuzione. Le capitozzature di alberi, vale a dire il drastico accorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, sono considerate, agli effetti del presente Regolamento vietate. Eventuali deroghe possono essere concesse, ma saranno considerate agli effetti del presente regolamento abbattimenti e quindi soggette ad autorizzazione come da art. 7 o 8 del presente Regolamento, solo qualora ritenute necessarie su parere di un tecnico abilitato la cui perizia andrà allegata alla richiesta di intervento.

Articolo 9 **DANNEGGIAMENTI**

Gli interventi che danneggiano l’essenza arborea (pur senza comprometterne la vita) saranno sanzionati.

A) E’ vietato utilizzare aree a verde coltivato e spontaneo, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

B) E’ vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche di materiali liquidi o solidi.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale

interramento max di 20 cm. con materiale altamente drenante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) E' vietato affiggere cartelli manifesti e strutture di qualsiasi tipo alle alberature pubbliche e private.

E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento. In casi eccezionali, urgenti e documentati, l'Amministrazione può concedere specifica deroga.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature, all'interno delle aree di pertinenza e nelle aree a verde.

G) E' vietato lo scortecciamento ed infliggere ferite al tronco ed ai rami degli alberi.

H) E' vietato riversare rifiuti nelle aree a verde.

Articolo 10 AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, stoccaggio di materiale vario in prossimità dell'apparato radicale, ecc.).

Lavori di scavo

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, devono essere eseguiti con tecniche che non danneggino l'apparato radicale, rispettando la distanza minima che non può essere inferiore a 1,5 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1 metro per gli alberi di 3° grandezza, per gli alberi a portamento fastigiato/colonnare e per gli arbusti considerando anche l'estensione della chioma dell'albero. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.

Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con adeguato prodotto fito sanitario.

Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza dei Platani (*Platanus spp.*), dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico abilitato, che fornirà specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso, le stesse dovranno essere mantenute umide.

I lavori di livellamento nell'area radicale devono essere eseguiti a mano.

Protezione degli alberi

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.

Deposito di materiali

Nella zona delle radici , equivalente al minimo dell'estensione della chioma, non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione , carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere .

In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali terrosi.

Transito di mezzi

Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio comunale competente.

I danneggiamenti che compromettono anche potenzialmente la vitalità della pianta sono sanzionati.

Nelle aree di cantiere è obbligatoria la lotta contro le infestanti senza erbicida.

Il Responsabile del cantiere è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area, nel caso in cui essa sia presente.

In caso di inosservanza si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa.

Articolo 11

SCELTE DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Di norma, tutti i nuovi impianti extraurbani o comunque aventi valenza paesistica devono essere eseguiti con essenze autoctone, tipiche del nostro territorio. Sono ammesse deroghe esclusivamente dall'Ufficio Comunale di competenza per ragioni motivate. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento assicurando le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali, mentre possono lasciare maggiore possibilità di scelta nelle aree urbane.

Nelle aree urbane la scelta delle specie deve avvenire tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora e almeno il 60% delle specie vegetali arboree ed arbustive deve essere costituito da quelle comprese nell'elenco delle specie vegetali che segue. L'utilizzo di specie differenti deve essere autorizzato dai competenti uffici comunali.

I nuovi impianti e le sostituzioni a ridosso della sede stradale, di marciapiedi o di aree a parcheggio dovranno privilegiare specie che non comportano problemi collegati a pollinazione, resina eccessiva e inconvenienti simili.

I nuovi impianti e le sostituzioni a ridosso della sede stradale e di marciapiedi sono consentiti solo

in presenza di adeguata fascia sistemata a verde a salvaguardia dell'apparato radicale della pianta con l'avvertenza che la presente norma non si applica alle piante decorative a basso fusto. Soluzioni alternative sono consentite solo previa autorizzazione dei competenti uffici comunali

Specie diverse possono essere usate in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

Gli interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.) devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico del nostro territorio creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

I nuovi impianti nelle aree private devono contemplare le specificità del luogo, i potenziali disagi che può arrecare la pianta a maturazione completata e dovranno essere scelte le essenze più adatte, anche in merito al futuro sviluppo di chioma, tronco ed apparato radicale.

Specie vegetali

Elenco delle specie vegetali da utilizzare in ambito urbano per i nuovi impianti o per le sostituzioni, in quanto autoctone o di antica introduzione nel territorio comunale e, quindi, di particolare valenza storico testimoniale.

- 1- Specie arboree
- Acer campestre
 - Acer monspessulanum
 - Celtis australis
 - Ceratonia siliqua
 - Cercis siliquastrum
 - Chamaerops humilis
 - Citrus aurantium
 - Cupressus sempervirens
 - Diospyros kaki
 - Eriobotrya japonica
 - Fraxinus ornus
 - Juglans regia
 - Laurus nobilis
 - Melia azedarach
 - Morus alba
 - Olea europaea
 - Phoenix canariensis
 - Phoenix dactylifera
 - Pinus pinea
 - Pistacia terebinthus
 - Platanus x hybrida
 - Prunus mahaleb
 - Prunus spp. (da fiore o da frutto)
 - Punica granatum
 - Quercus cerris
 - Quercus ilex
 - Quercus pubescens
 - Quercus troiana
 - Schinus molle

Sophora japonica
Tamarix gallica
Tilia x vulgaris
Trachycarpus fortunei
Ulmus minor
Washingtonia filifera
Washingtonia robusta

2 – Specie arbustive

Arbutus unedo
Buxus sempervirens,
Crataegus monogyna
Calicotome villosa
Chamaerops humilis
Cistus creticus
Cistus salvifolius
Laurus nobilis
Mespilus germanica
Myrtus communis
Myrtus communis subsp. Tarentina
Nerium oleander
Phillyrea latifolia
Pistacia lentiscus
Punica granatum
Rhamnus alaternum
Rosmarinus officinalis
Viburnum tinus
Vitex agnus-castus

Oltre alle specie su indicate, potranno essere utilizzate previa autorizzazione essenze di origine europea e indoeuropea già presenti sul territorio.

Articolo 12 **DIFESA FITOSANITARIA**

Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo, a seguito di verifica da parte di un tecnico abilitato.

Nel caso di infezione da fungo patogeno, l'esecuzione del trattamento dovrebbe essere correlata alla stima del rischio epidemico, in funzione dei parametri climatici e meteorologici e del potenziale d'inoculo del patogeno .

Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento alla normativa vigente in materia preferendo comunque prodotti di lotta biologica.

Il diserbo chimico è, di norma, sconsigliato e a quest'ultimo sono preferiti altri metodi (es. meccanico, etc.). I trattamenti diserbanti eventualmente effettuati in ambito urbano o extraurbano, escluse le aree agricole, andranno comunque eseguiti con prodotti specificatamente autorizzati per la tipologia d'impiego.

Lotte fitosanitarie obbligatorie

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, tramite preferibilmente metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

1. Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*) (lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 17.04.1998)
2. Cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata*) (lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 17.04.1998 e dalla Circolare Regionale 15 Aprile 1999 n.27)
3. *Hyphantria Cunea Drury* (ruga defogliatrice)
4. *Rhynchophorus Ferrugineus*
6. *Paysandisia arehon*

Lotta obbligatoria alle erbe infestanti

La lotta obbligatoria contro le erbe infestanti ha il duplice scopo:

a) contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e

private;

b) ridurre le allergie derivanti dalle predette erbe infestanti.

Su tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencati:

1. *Ailanthus altissima* (pianta arborea)
2. *Robinia pseudoacacia*

Il proprietario di qualsiasi terreno, che a seguito di abbandono dell'attività agricola o di mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata in tutto il presente articolo, è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area. In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, verrà emessa apposita ordinanza nei confronti del proprietario.

Articolo 13 PULIZIA DEI FOSSI

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o gestori siano essi enti pubblici e/o privati.

Per la tutela della flora rara gli interventi manutentivi andranno effettuati nel periodo autunnale, e comunque mai dopo della metà del mese di Marzo.

Tali interventi non possono essere praticati nelle aree identificate dall'Amministrazione Comunale come zone di rifugio e nidificazione di animali selvatici ed uccelli acquatici.

Per la pulizia fossi e la salvaguardia degli specchi d'acqua si fa riferimento agli interventi di ingegneria naturalistica (L.n.415 del 18 novembre 1998).

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere sfalciati dai frontisti.

Articolo 14 IMPIANTO E MANUTENZIONE ALBERATURE PRIVATE A CONFINE CON SPAZI PUBBLICI

I proprietari confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, con marciapiedi e piste ciclabili devono contenere le siepi di proprietà, in modo da non restringere i marciapiedi e le piste ciclabili, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del Codice Civile e dei

Regolamenti Comunali.

Le distanze e le altezze ammesse sono previste dall'art. 892 e 899 del C.C. .

In particolare le siepi di delimitazione delle proprietà private verso spazi pubblici dovranno essere impiantate ad una distanza minima di cm.75 dal confine di proprietà, dal limite del marciapiede esistente e dall'allineamento del marciapiede fissato dal P.R.G. qualora non vi fosse coincidenza con quello esistente.

Oltre a queste operazioni, i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art.4 ed all'art. 8 del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale e documentata urgenza, dovranno provvedere anche al taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale o che recano intralcio al traffico pedonale e ciclabile .

Articolo 15

SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEGLI ARBUSTI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa. Al fine di tutelare i luoghi di nidificazione e riparo degli animali selvatici, tali interventi manutentivi non potranno essere eseguiti nel periodo primaverile ed estivo.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi dei bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli. Anche questi dovranno, di norma, essere eseguiti al di fuori dei periodi primaverile ed estivo

Articolo 16

SALVAGUARDIA DI SPECCHI D'ACQUA

A) Gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati. E' vietato, di norma, il loro tombamento/interramento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento/interramento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

B) L'Amministrazione Comunale provvederà compatibilmente al censimento del patrimonio arboreo, a censire le zone di rifugio, riparo e nidificazione di animali selvatici ed uccelli acquatici, presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

Articolo 17

SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati e documentati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, da nuove opere di urbanizzazione primaria o da opere stradali anche di rilevanza sovracomunale previa verifica dell'impossibilità di soluzioni alternative.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, purchè effettuati nel rispetto dell'ecologia complessiva dei corsi d'acqua.

Articolo 18

ALBERI DI PREGIO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Le essenze arboree rientranti nei “Criteri per la valutazione degli alberi di pregio”, sono soggette a particolare tutela.

Gli alberi di pregio devono essere individuati dall’Amministrazione Comunale con apposito censimento e conseguente atto sulla base dei criteri indicati nell’APPENDICE 1 ed in relazione a particolari caratteristiche dell’essenza arborea quali età, valore ecologico- ambientale, paesaggistico e/o storico-culturale e/o estetico-ornamentale, entro 180 giorni dall’Approvazione del presente Regolamento. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine Associazioni, Istituti di Ricerca, di Cultura e singoli esperti oltre che gli stessi proprietari possono indicare all’Amministrazione Comunale, mediante apposita documentazione, l’esistenza di alberi di pregio sui quali l’Amministrazione stessa deve pronunciarsi entro 90 giorni.

L’individuazione di un albero di pregio sarà comunicata per iscritto da parte dell’Amministrazione Comunale al proprietario dello stesso,utilizzando la scheda identificativa allegata.(Allegato D)

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI – AFFIDO
AREE VERDI AI PRIVATI

Articolo 19 DISPOSIZIONI GENERALI

La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Articolo 20 ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle ore giornaliere di apertura, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Articolo 21 USO DEGLI SPAZI VERDI E COMPORTAMENTI VIETATI

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali/ricreative.

E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione. E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti.

E' vietato estirpare, tagliare negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione o comunque danneggiare la cortina erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Articolo 22 ACCESSO DEI VEICOLI A MOTORE NEGLI SPAZI VERDI

Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi e comunque a passo d'uomo:

1. motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
2. mezzi di soccorso;
3. mezzi di vigilanza in servizio;
4. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;

In casi eccezionali, debitamente documentati, sono previste deroghe previo il rilascio di specifica autorizzazione.

Articolo 23 DIVIETI

Negli spazi verdi è vietato :

1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago

di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;

2. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
3. catturare, molestare o ferire animali.
4. Disturbare i luoghi di nidificazione, rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
5. .Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole (per aiuole non si intende il prato erboso);
6. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici;
7. versare sul suolo, nei fontanili, nei corsi e ristagni d'acqua rifiuti o sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
8. Il transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti per il camminamento;
9. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore
10. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
11. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi
12. posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

In casi eccezionali, debitamente documentati, sono previste deroghe previo il rilascio di specifica autorizzazione.

Articolo 24

GIOCHI

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani.

Articolo 25

SPAZI PER CANI

Sul territorio comunale i cani devono essere condotti al guinzaglio. Le persone che conducono i cani sul territorio comunale devono essere munite di apposita paletta con il relativo sacchetto che, all'occasione, dovrà essere immediatamente utilizzata per la raccolta degli escrementi del proprio cane.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ripristinando la pulizia del luogo. Nelle aree per i cani è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani sotto il loro controllo e fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per persone, per altri animali o arrechino danno a cose.

Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' vietato abbandonare cani o altri animali .

Gli obblighi presenti in questo articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Articolo 26
ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini in forma associata e privata per la realizzazione e/o la manutenzione e/o la gestione e la cura delle aree adibite a parco o parte di esse, giardini, verde a corredo di servizi pubblici, aiuole, fioriere, spartitraffico spazi verdi, nei modi previsti negli articoli seguenti. (DC n.791 del 6 dicembre 2011)

Articolo 27
SOGGETTI AMMESSI

Le aree indicate all'articolo precedente possono essere affidate ai sotto elencati soggetti (D C n.791 del 6 dicembre 2011):

1. Organizzazioni di volontariato iscritte ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.7.1993, nel Registro Generale regionale istituito ai sensi dell'art. 6 della L 266/91;
2. Cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
3. Condomini;
3. Associazioni, nuclei scolastici;
4. Comitati di quartiere

5. Parrocchie e centri di culto;
6. Privati;
7. Società, Aziende e/o Istituti di credito.

I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta in carta in semplice all'ufficio preposto del Comune, contenente le seguenti informazioni:

- a) Tipologia dell'associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente comma 1
- b) Numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
- c) Proposta di massima e relativo progetto contenente le modalità di gestione dell'intervento.

TITOLO 3°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Articolo 28

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Tutti i soggetti affidatari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità e operati da personale competente, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione di cui al successivo art. 30 e nella rigorosa osservanza della normativa sulla sicurezza.

Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Articolo 29

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI

La Giunta Comunale, con apposito atto, delega il dirigente del dipartimento competente ad assegnare la gestione delle aree a verde, mediante stipula di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato.

Nel caso in cui una singola area sia richiesta da più soggetti, il Dirigente del Municipio preposto, previa valutazione dei requisiti, delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascia opportuno parere in merito.

Ai fini dell'istruttoria sono assunti i seguenti parametri:

1. Valutazione dell'intervento proposto dal richiedente nell'apposita istanza;
2. Struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
3. Esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni
4. Esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;

Gli uffici competenti all'istruttoria, entro 30 giorni successivi alla esecutività della delibera di cui al comma precedente dovranno comunicare agli interessati l'eventuale accoglimento o meno della richiesta specificandone le motivazioni.

Articolo 30

DURATA DELLA GESTIONE

La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione stipulata di cui al precedente art. 30 non può essere di durata superiore ad anni 3 e come da Delibera di G.C- n.179/2011

E' facoltà dell'Amministrazione sciogliere la convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento qualora la manutenzione risultasse scadente. Verrà data comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata e questo senza indennizzo alcuno per i soggetti che avranno effettuato gli interventi. Nel caso in cui il Comune intendesse continuare l'intervento in esame, alla scadenza della convenzione, spetterà ai soggetti titolari dell'intervento il diritto di prelazione in caso di nuova convenzione.

Il rinnovo sarà possibile 3 (tre) mesi prima della scadenza solo con la stipula di una nuova convenzione .

Articolo 31

CONTROLLO

L'amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale e gli Enti preposti, eserciterà poteri di controllo sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.

Articolo 32
ORDINANZE DEL SINDACO

In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, e nel caso in cui si accerti, su aree private, una situazione di pericolo determinata da alberature instabili, il Sindaco, nel primo caso, può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, nel secondo caso l'abbattimento delle alberature che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Articolo 33
VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale e agli Enti preposti al controllo.

Articolo 34
SANZIONI

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e succ. mod. .

Tale importo verrà determinato in base alle vigenti disposizioni commisurato alla gravità del danno, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche normative regionali e/o nazionali vigenti in materia.

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le sanzioni riportate nella tabella sottostante:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
6 e 7	Abbattimento alberi senza autorizzazione	Euro 250 per albero abbattuto con obbligo di ripiantumazione e costituzione
7	Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione	Euro 200 per prescrizione non ottemperata
8	Potature di alberi ed arbusti	Euro 100 per pianta o arbusto
9	Danneggiamenti	Euro 200 per singola violazione oltre al risanamento del danno

10	Aree di cantiere	Euro 150 per singola violazione con l'obbligo di piantumazione / sostituzione
12	Difesa fitosanitaria	Euro 200
13	Pulizia fossi	Euro 150
14	Impianto e manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici	Euro 200
15	Salvaguardia delle siepi e degli arbusti	Euro 150
16-17	Salvaguardia di specchi d'acqua - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	Euro 200 con l'obbligo di ripristino
21	Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati	Euro 200 per singola violazione
22	Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi	Euro 200
23	Divieti punto 1 Punto 2-3-4 Punto 5 Punto 6 Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11-12	Euro 400 Euro 100 Euro 200 Euro 50 Euro 100 Euro 50 Euro 300
24 -25	Giochi - Spazi per cani	Euro 50

Articolo 35
NORME FINANZIARIE

Tutte le sanzioni di cui all'art. 35 del presente regolamento, sono introitate nell'apposita risorsa di bilancio e sono da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 36
NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.

Articolo 37
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Articolo 38
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione nelle forme di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, così come stabilito dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

E' abrogata ogni disposizione comunale emessa precedentemente all'approvazione del presente regolamento.

ALLEGATO A

-

NORME RIGUARDO INTERVENTI DI POTATURA -

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, qualora si rendesse

necessaria dovrebbe essere eseguita rispettando alcune regole fondamentali.

a) Interventi su latifoglie :

E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.

E' consentita l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale o biennale esclusivamente sugli esemplari arborei di taglio già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio colturale.

Fatto salvo i due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita esclusivamente la potatura detta «a tutta cima con taglio di ritorno», eseguita attenendosi integralmente alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai 5 cm.; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae origine, in modo da far sì che non permangano porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione che assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi. Le potature delle latifoglie a foglia caduca non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 gennaio successivo.

b) Interventi su conifere :

Sugli esemplari appartenenti ai generi Cedrus e Araucaria è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore a 3 cm., ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale .

Sulle cupressacee a portamento fastigiato (detto di chioma d'albero i cui rami si sviluppano verso l'alto ravvicinati al tronco) allevate a forma obbligatoria è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.

Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi (Cedrus, Pinus,)) e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei rami che si distaccano dalla porzione di fusto principale.

Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere è invece da considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva denuncia di intervento che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni in caso di testimoniato o evidente pericolo di rottura.

c) Interventi su latifoglie e conifere :

Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità;

E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi e/o filari . Sono consentiti gli interventi cesori su parti della chioma degli alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione pedonale e veicolare, costituiscono impedimento od ostacolo ad esse ed alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, successive modifiche ed integrazioni; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti gli interventi supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.

ALLEGATO B Carte di Firenze,

Carte di Firenze

In occasione del VI Colloquio ICOMOS - IFLA di Firenze sulla "Conservazione e valorizzazione dei piccoli giardini storici", il Comité International des Jardins et Sites Historiques Icomos- Ifla, riunitosi a Firenze il 21 maggio 1981, ha elaborato una Carta per la salvaguardia dei giardini storici, registrata il 15 dicembre 1982 e definitivamente ratificata in occasione dell'Assemblea generale del maggio 1984 tenutasi a Rostock-Dresda.

In quella stessa circostanza il gruppo italiano Icomos e Italia Nostra hanno a loro volta presentato una proposta autonoma - la Carta italiana dei giardini storici - approvata all'unanimità dai partecipanti alla Tavola Rotonda organizzata dall'Accademia delle Arti del Disegno a Firenze il 12 settembre 1981.

Strutturata in quattro punti e in una serie di raccomandazioni, si richiama alla Carta italiana del restauro del 1964 e alle Disposizioni del 1972 e si differenzia dall'altro documento a partire dalla definizione stessa di giardino storico, letto come "un insieme polimaterico, progettato dall'uomo, realizzato in parte determinante con materiale vivente, che insiste su (e modifica) un territorio antropico, un contesto naturale".

In essa è ribadito il rispetto del "complessivo processo storico del giardino", considerando riduttiva - e una sottrazione di risorse - "ogni operazione che tendesse a privilegiare una singola fase assunta in un certo periodo storico e a ricrearla ex novo a spese delle fasi successive".

Il Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici, nell'adottare la Carta "italiana", ha proposto alcune integrazioni nella parte relativa alle Raccomandazioni, mentre per quella Icomos-Ifla, preoccupato di un orientamento teso a privilegiare un restauro per analogie e del frequente uso del termine "ripristino", ha avanzato alcuni suggerimenti - solo in parte recepiti - fra i quali la soppressione del termine agli articoli 9 e 15 e della frase contenuta all'articolo 16: "Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più prossime a un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza".

Comitato per lo studio e la ricerca sui problemi concernenti i giardini storici

Il Comitato per lo studio e la ricerca sui problemi concernenti i giardini storici è stato rinnovato in data 13 maggio 2003; è composto dai seguenti esperti:

Prof. Arch. Pier Fausto Bagatti Valsecchi, già docente di Storia dell'Architettura (con particolare riferimento alla storia e al restauro dei giardini storici) presso le facoltà di Architettura e di Ingegneria del Politecnico di Milano e presso altri atenei e istituzioni italiane; presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Bagatti Valsecchi;

Prof. Ing. Giovanni Carbonara, ordinario di Restauro Architettonico e direttore della Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

Prof. Arch. Vincenzo Cazzato, docente di Storia dell'Architettura Moderna presso la l'Università di Lecce (Facoltà di Beni Culturali) dove insegna "Storia dell'Architettura Moderna" e "Arte dei Giardini";

Arch. Massimo De Vico Fallani, architetto direttore coordinatore presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, direttore del Servizio per la Conservazione dei Parchi e Giardini della Soprintendenza Archeologica di Roma;

Prof. Ing. Arch. Marco Dezzi Bardeschi, ordinario di Restauro Architettonico al Politecnico di Milano-Bovisa; presidente del Comitato Italiano ICOMOS (International Council of Monuments and Sites);

Prof. Marcello Fagiolo, ordinario di Storia dell'Architettura presso l'Università di Roma "La Sapienza";

Prof. Patrizio Giulini, biologo botanico, docente di Fitogeografia ed Ecologia vegetale, di Botanica e di Geobotanica presso l'Università di Padova e Verona;

Prof. Arch. Maria Adriana Giusti, professore associato di Restauro presso la facoltà di Architettura II del Politecnico di Torino, già architetto direttore coordinatore presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza di Pisa;

Dottor Carmine Guarino, agronomo, docente di botanica ambientale presso l'Università degli Studi del Sannio, già docente incaricato presso il New York Botanical Garden;

Dott.ssa Desideria Pasolini dall'Onda, presidente di Italia Nostra, è membro della Horticultural Society (UK), della Dendrology Society (UK) e del Museum of Garden History (UK):

La segreteria del Comitato è affidata all'architetto Franca Marina Fresca.

Carta per la salvaguardia dei giardini storici

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS- IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città.

Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall' ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A. Definizioni e obiettivi

o Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

o Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

o Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

o Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

o Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

o Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

- o Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.
- o Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.
- o Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.
- B. Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino
 - o Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.
 - o Manutenzione e conservazione
 - o Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).
 - o Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.
 - o Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.
 - o Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).
 - o Restauro e ripristino
 - o Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.
 - o Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.
 - o Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.
 - C. Utilizzazione
 - o Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo

da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

o Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita

dei giardini storici cosicchè la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

o Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

o Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.

o Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risultarne.

D. Protezione legale e amministrativa

o Art. 23 - E' compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E' ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

o Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E' bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

o Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perchè figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene

Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo.

Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.

Carta italiana dei giardini storici

Il giardino storico (giardini di case, di palazzi, di ville, parchi, orti botanici, aree archeologiche, spazi verdi dei centri storici urbani, ecc.) è un insieme polimaterico, progettato dall'uomo, realizzato in parte determinante con materiale vivente, che insiste su (e modifica) un territorio antropico, un contesto naturale.

Esso, in quante artefatto materiale, è un'opera d'arte e come tale, bene culturale, risorsa architettonica e ambientale, patrimonio dell'intera collettività che ne fruisce.

Il giardino, al pari di ogni altra risorsa, costituisce un unicum, limitato, peribile, irripetibile, ha un

proprio processo di sviluppo, una propria storia (nascita, crescita, mutazione, degrado) che riflette le società e le culture che lo hanno ideato, costruito, usato o che, comunque, sono entrate in relazione con esso.

Per quanto concerne i metodi e i modi d'intervento si richiama la piena validità della carta del restauro del 1964 e delle disposizioni del 1972 in base ai principi in esse indicati e al conseguente dibattito che ne è seguito, l'intervento di restauro dovrà rispettare il complessivo processo storico del giardino, poiché tale processo materializza l'evoluzione della struttura e delle configurazioni via via assunte nel tempo.

Pertanto ogni operazione che tendesse a privilegiare una singola fase assunta in un certo periodo storico e a ricrearla ex novo, a spese delle fasi successive, comporterebbe una sottrazione di risorse e risulterebbe riduttiva e decisamente antistorica. L'intervento perciò dovrà identificarsi con un intervento di conservazione, e tale obiettivo dovrà essere conseguito e garantito nel tempo attraverso un processo di continua, programmata, tempestiva manutenzione.

I giardini storici fuori degli agglomerati urbani non sono separabili dal relativo contesto: il tessuto agricolo e boschivo, inteso sia come fatto ambientale, sia come luogo di attività produttiva.

La conservazione di un giardino storico è perciò inscindibile da una corretta opera di programmazione e di pianificazione delle risorse, finalizzata al riequilibrio del territorio. La conservazione si intende che debba essere estesa dall'unità di architettura e giardino all'insieme delle infrastrutture esterne (rete viaria, piazzali d'accesso, canali, rete idrica, specchi d'acqua, ecc.). Per tutelare e conservare bisogna conoscere. L'indagine diretta (unita alla schedatura, al vincolo e - ove necessario - ad un idoneo reimpiego) ancora oggi appare l'esigenza preliminare di ogni intervento.

Il giardino va analiticamente studiato in tutte le sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, geologiche, topografiche, ambientali, ecc.) e attraverso documenti e fonti storiche e letterarie, e attraverso rilievi, topografici e catastali antichi, nonché ogni altra fonte iconografica, attraverso la fotointerpretazione e - ove necessario - attraverso l'indagine archeologica diretta. Tale studio analitico e comparato implica il necessario concorso di molte specifiche discipline.

Si richiama l'opportunità - già espressa nel colloquio Icomos a Zeist nel 1975 - di compilare elenchi delle essenze corrette dal punto di vista storico per aree culturali e botaniche, al fine della sostituzione di isolate essenze, sicuramente pertinenti ad un particolare giardino, ribadendo anche per le specie vegetali il concetto del restauro conservativo del palinsesto, cioè del mantenimento delle specie esistenti, immessevi nel tempo e perciò storicizzate.

Raccomandazioni

Si raccomanda che:

1. Il Giardino storico abbia un uso non contrastante con la sua fragilità e comunque tale da non provocare alterazioni della sua struttura e dell'uso originario. Quando un giardino sia di proprietà pubblica, esso deve essere aperto compatibilmente ai problemi di manutenzione; occorre dunque favorire l'accesso al pubblico, ma al tempo stesso prendere le opportune precauzioni contro un eccessivo numero di visitatori, programmando accettabili soluzioni alternative. I giardini privati, quando non siano aperti al pubblico, devono essere visitabili in giorni, ore e modi da stabilirsi da parte dei proprietari; le agevolazioni fiscali (Decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1978) vanno estese dai manufatti architettonici alle essenze arboree, qualora queste necessitino di interventi di manutenzione straordinaria.
2. I giardini pubblici nei centri storici debbono essere esclusi dagli standard urbanistici, in quanto luoghi dedicati prevalentemente alla passeggiata, al riposo, allo studio. Nella pianificazione urbana e territoriale vanno previsti perciò nuovi parchi per uso della collettività e per tutte le sue esigenze.
3. Nell'attuale riforma delle legge sui beni culturali sia dichiarato che nell'elaborazione dei Piani Regolatori siano riconosciuti come degni di tutela, nella loro perimetrazione globale, i giardini

e i parchi storici anche se ancora non vincolati e ciò ai fini di una auspicata promozione culturale.

4. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali crei un apposito ufficio destinato all'ambiente che curi - in collaborazione con le Università e tutti gli altri Enti interessati - il censimento e la schedatura completa dei giardini e a cui faccia capo ogni operazione di vincolo e di programmazione e coordinamento degli interventi.

5. Nei bilanci dello Stato e degli Enti Locali siano previste voci specifiche concernenti le disponibilità economiche per la manutenzione dei giardini storici.

6. Nei grandi comuni siano istituite scuole di giardinaggio le quali offrano anche lezioni sui giardini storici della zona e sulla loro particolare manutenzione e conservazione.

7. Nelle zone archeologiche, dove sia opportuno progettare parchi (con concorso nazionale), si tenga conto, con i necessari apporti collaborativi interdisciplinari, della delicatezza della zona.

8. Nelle commissioni edilizie, urbanistiche e territoriali venga sempre interpellato un esperto di giardini.

9. Si organizzino e allestiscano in sito esposizioni e opportuni sussidi didattici attraverso i quali offrire un'esatta lettera della genesi del giardino e delle modifiche nel tempo, pubblicizzando tutti i documenti grafici, letterari, storici e le raffigurazioni antiche, accompagnati da rilievi e dalle ipotesi ricostruttive e insieme dalla illustrazione della parte botanica (originaria, sostituita e inserita successivamente, ecc.).

10. Nell'attuale riforma e sperimentazione universitaria si dia riconoscimento istituzionale all'area delle scienze dell'ambiente, incoraggiando particolari corsi formativi, indirizzi e corsi di laurea, nonché corsi di specializzazione e perfezionamento post lauream.

11. Le competenti autorità avviino gli studi per la costituzione di un catasto specializzato dei giardini storici, il quale, elencando le loro peculiari caratteristiche, possa stabilire un pubblico registro, capace di definire la relativa individualità e di assicurare nel tempo la necessaria salvaguardia.

ALLEGATO C
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.791

ALLEGATO D
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEGLI ALBERI DI PREGIO

❖ **SCHEDA IDENTIFICATIVA N° _____**

dell'esemplare arboreo ubicato in via _____ n° _____ Città _____

Esemplare N° _____

Descrizione dell'albero interessato:

Nome scientifico _____

Nome comune _____

Diametro del tronco (rilevato a m 1,30 di h. dal colletto) _____ cm

Altezza _____ m

Disposizione: isolata in gruppo

Ubicazione:

area prativa aiuola (lunghezza _____ m; larghezza _____ m)

area asfaltata/pavimentata (lunghezza _____ m larghezza _____ m; e/o raggio _____ m)

Chioma:

pianta non potata pianta potata pianta capitozzata

Descrizione dello stato di fatto/note:

Gruppo di lavoro coordinato da: Antonella Calderazzi (Rotary)

Partecipanti:
Gianni Picella (FAI)

Nicola Di Rienzo (Ass In Difesa del verde e giardini storici BA onlus)
Umberto Morfini (Sviluppo Sostenibile)
Nicola Calabrese (CNR-Bari)

Contributi ricevuti:

Università di Bari (prof. Luigi Forte)
Politecnico di Bari (prof. Riccardo Amirante)
Comune di Bari Sez. Verde (dott.sa Erminia Traversa)
Giacinto Giglio (Italia Nostra)
Annamaria Lupo (Comitato il Quartierino)